

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 novembre 2002, n. 0336/Pres.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 in materia di riproduzione animale.⁽¹⁾

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con D.P.G.R. 25/10/1996, n. 0389/Pres. (Suppl. straord. B.U.R. 13/12/1996, n. 37).

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la riproduzione animale in attuazione della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33 (Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente «Disciplina della riproduzione animale». Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54), così come modificata dall'articolo 7, commi 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 e in conformità ai principi di cui al decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale).

Art. 2
*(Stazioni di monta naturale privata
per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina)*

1. L'attivazione di stazioni di monta naturale privata per le specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina deve essere comunicata dai gestori alla Direzione regionale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto inizio l'attività.

2. La comunicazione deve contenere nome, cognome, dati anagrafici del gestore della stazione di monta naturale privata, indicazione del numero, specie e razza dei riproduttori maschi che si utilizzano ed ubicazione dell'allevamento. Deve essere inoltre specificato l'eventuale ricorso alla monta brada.

3. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta naturale privata devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 403/2000. I riproduttori utilizzati devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie rilasciate dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attestino il possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute.

4. Per le specie ovina e caprina le disposizioni di cui al comma 3 si applicano soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, ai sensi del comma 1, lettera a), articolo 5 della legge 30/1991.

5. Per le specie bovina, bufalina e suina il gestore della stazione di monta naturale privata deve certificare gli interventi fecondativi effettuati sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.).

6. Per le specie ovina e caprina il certificato di intervento fecondativo deve essere compilato soltanto negli allevamenti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici.

7. Il gestore della stazione di monta naturale privata deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura l'immissione o l'alienazione di riproduttori entro i quindici giorni successivi.

8. La cessazione dall'attività deve essere comunicata entro trenta giorni alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 3

(Stazioni di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina)

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina deve presentare alla Direzione regionale dell'agricoltura domanda in carta legale volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione, secondo il modello di cui all'allegato A.

2. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile previa richiesta in carta legale da presentarsi prima della scadenza secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Ad ogni stazione di monta naturale pubblica al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi da essa previsti in conformità all'articolo 6 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 403/2000.

5. I riproduttori maschi per essere adibiti alla monta naturale pubblica devono soddisfare le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto ministeriale 403/2000.

6. Il gestore deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura l'immissione di nuovi riproduttori nella stazione entro quindici giorni. A tale comunicazione deve essere allegata copia della certificazione sanitaria riguardante gli stessi e copia della certificazione d'iscrizione al libro genealogico od al registro anagrafico, nonché indicazione della tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa od esclusa.

7. L'alienazione di un riproduttore deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura entro quindici giorni.

8. Ogni variazione di tariffa di accoppiamento deve essere preventivamente comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura.

9. La cessazione dell'attività deve essere comunicata dai gestori interessati, alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

Art. 4

(Stazioni di monta naturale pubblica e privata per la specie equina)

1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica o privata per la specie equina deve presentare domanda in carta legale alla Direzione regionale dell'agricoltura, secondo le indicazioni previste dalla circolare annuale della Direzione medesima.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; nel caso di persone giuridiche devono essere indicati: le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;
- b) località ed ubicazione dove si intende istituire la stazione di monta;
- c) numero e razza dei cavalli e/o asini stalloni che si intendono adibire alla riproduzione. Se tali cavalli e/o asini stalloni vengono utilizzati per la monta pubblica, devono venire comunicate per ognuno le relative tariffe di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa o esclusa.

3. Alle domande devono inoltre essere allegati:

- a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed associazioni certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;
- b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado richiesto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 403/2000 o copia autentica dello stesso; tale dimostrazione non è necessaria nel caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione;
- c) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attesti:
 - 1) che la stazione di monta dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
 - 2) che la stazione di monta è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
- d) dichiarazione che il personale impiegato nella stazione è qualificato per le specifiche mansioni a cui deve essere adibito.

4. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, ha validità quinquennale,

non è cedibile ed è rinnovabile previa richiesta in carta legale secondo le modalità indicate nella circolare di cui al comma 1.

5. Ad ogni stazione di monta naturale equina pubblica e privata al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio.

7. L'autorizzazione a gestire la stazione di monta pubblica può essere estesa, su richiesta, anche al prelievamento del materiale seminale degli stalloni presenti nella stessa ed alla successiva utilizzazione di detto materiale fresco sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente deve indicare nella domanda, oltre a quanto prescritto al comma 2, nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelievamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.

8. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale con materiale seminale prelevato dagli stalloni presenti nella stazione, di cui al comma 7, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) che la stazione disponga di locali e attrezzature adeguati al prelievo, controllo ed alla preparazione del materiale seminale fresco;
- b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- c) che la regolarità del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario;
- d) che la stazione risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali;
- e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni.

9. I requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 8 devono essere attestati da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

10. Il gestore deve comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura l'immissione di nuovi riproduttori nella stazione entro quindici giorni. A tale comunicazione deve essere allegata copia della certificazione sanitaria prevista per gli stessi e copia della certificazione d'iscrizione al libro genealogico o registro anagrafico, nonché indicazione della tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa od esclusa.

11. L'alienazione di un riproduttore deve essere comunicata alla Direzione medesima entro i successivi quindici giorni.

12. Ogni variazione di tariffa di accoppiamento deve essere preventivamente comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura.

13. La cessazione dall'attività deve essere comunicata dai gestori entro trenta giorni alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 5

(Approvazione riproduttori equini o asinini di interesse locale non iscritti ai libri genealogici o Registri anagrafici ufficiali)

1. Per l'identificazione, l'autorizzazione e l'approvazione alla fecondazione naturale di cavalli ed asini stalloni non iscritti ai Libri genealogici o Registri anagrafici ufficiali, è istituita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 33/1996, così come modificato dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 7, comma 19, una Commissione regionale denominata «Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni» composta da:

- a) il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
- b) un tecnico di particolare competenza nel settore della riproduzione equina;
- c) un rappresentante dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore a D, assegnato alla Direzione regionale dell'agricoltura. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

3. Chiunque intenda far approvare alla monta, stalloni equini o asinini non iscritti ai Libri genealogici o registri anagrafici ufficiali, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 30/1991, deve presentare domanda in carta legale alla Commissione di cui al comma 1 nei termini previsti dalla circolare annuale della Direzione regionale dell'agricoltura di cui al comma 6.

4. Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale numero di telefono e prefisso, per le persone giuridiche devono essere indicati: le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;
- b) nome, genealogia, età, razza, mantello e segni particolari dei singoli stalloni per i quali viene richiesta l'approvazione;
- c) tariffa di accoppiamento, specificando se l'I.V.A. è inclusa o esclusa, di ciascuno stallone e indicazione della stazione di fecondazione presso la quale verrà impiegato il riproduttore.

5. Alla domanda devono essere allegati:

- a) certificato sanitario rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio attestante l'assenza di sintomi riferibili a malattie infettive e diffuse in atto;

- b) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, che attesti, per ogni stallone, i requisiti stabiliti dal Ministero della salute;
- c) copia fotostatica del certificato genealogico o di ascendenza (tradotto se estero), solo per i soggetti di prima presentazione.

6. La Direzione regionale dell'agricoltura emana annualmente una circolare riportante le indicazioni per la presentazione delle domande nonché il termine di presentazione delle stesse.

7. Per ogni stallone autorizzato la Commissione emette un attestato di approvazione alla fecondazione, firmato dal Presidente, con validità per la sola campagna indicata. Nello stesso attestato vengono precisate le eventuali limitazioni all'uso dello stallone stesso in merito alle razze per le quali ne è autorizzato l'impiego.

8. La Commissione provvede annualmente alla stesura dell'elenco dei cavalli ed asini stalloni autorizzati. Copia di tale elenco viene trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali, alla Direzione regionale della sanità, alle Aziende per i Servizi Sanitari ed all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6

(Stazioni di inseminazione artificiale pubblica per la specie equina)

1. Chiunque intenda gestire una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai Centri autorizzati, deve presentare domanda in carta legale alla Direzione regionale dell'agricoltura secondo il modello di cui all'allegato C.

2. L'autorizzazione, rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile previa richiesta in carta legale da presentarsi prima della scadenza secondo il modello di cui all'allegato D.

3. Ad ogni stazione di inseminazione artificiale equina al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

4. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi da essa previsti in conformità all'articolo 9 del decreto ministeriale 403/2000 oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 403/2000.

5. E' possibile rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale con materiale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati, purché i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli utilizzati per la monta naturale.

6. La cessazione dell'attività dev'essere comunicata dai gestori interessati alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

Art. 7

(Centri di produzione dello sperma)

1. I centri di produzione dello sperma, possono essere istituiti ed operare esclusivamente previa autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Le domande di richiesta di autorizzazione, in carta legale, devono essere indirizzate alla Direzione regionale dell'agricoltura e nelle stesse devono essere indicati:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicati: le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
- c) ubicazione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali e delle attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
- d) elenco dei recapiti con i quali il Centro si collegherà;
- e) specie e razze dei riproduttori da utilizzare per la produzione del seme;
- f) informazioni sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale;
- g) eventuale richiesta di autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nel centro medesimo.

3. Alle domande devono inoltre essere allegati:

- a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed Enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;
- b) certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità e che l'impianto è in possesso di tutti i requisiti sanitari e in materia di benessere animale stabiliti dal comma 7;
- c) nel caso sia richiesta l'autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco, certificato rilasciato dal Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dal quale risulti che siano garantiti i requisiti previsti dalla lettera l) del comma 7.

4. Ad ogni centro di produzione dello sperma al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

5. L'eventuale autorizzazione all'inseminazione di fattrici equine con materiale seminale fresco prodotto nel centro, è rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

6. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti per i centri di produzione sperma dall'articolo 13 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) essere posti, in permanenza sotto la direzione sanitaria di un veterinario responsabile;
- b) essere in possesso di un certificato dell'Azienda per i Servizi Sanitari dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità;
- c) disporre di:
 - 1) adeguati locali o strutture di stabulazione rispondenti alle disposizioni per benessere degli animali con possibilità di isolamento degli stessi;
 - 2) un ambiente per il prelievo del materiale seminale comprendente un locale separato per la pulizia, disinfezione e la sterilizzazione delle attrezzature;
 - 3) un locale per il trattamento e la confezione del materiale seminale;
 - 4) un locale per la conservazione del materiale seminale;
 - 5) servizi igienici per il personale ed un locale ad uso spogliatoio;
- d) essere recintati in modo da prevenire qualsiasi contatto con animali che si trovano al di fuori del centro;
- e) essere strutturati in modo che i locali di stabulazione siano materialmente separati dai locali di trattamento del materiale seminale e che entrambi siano separati dal locale di conservazione del materiale seminale;
- f) disporre di sorveglianza che impedisca l'accesso alle persone non autorizzate. Eventuali visite al centro dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro medesimo;
- g) disporre di personale tecnicamente competente, adeguatamente addestrato ai procedimenti di disinfezione ed alle tecniche igieniche per il controllo della propagazione delle malattie;
- h) essere costruiti in modo che i locali di stabulazione degli animali e quelli di raccolta, di trattamento e di immagazzinamento dello sperma possano essere agevolmente puliti e disinfettati;
- i) disporre di locali o ambienti di isolamento privi di comunicazione diretta con quelli destinati alla normale stabulazione dei riproduttori;
- l) disporre, qualora si provveda all'inseminazione di fattrici con materiale seminale equino fresco, di un locale situato in prossimità degli altri ambienti, ma non comunicante con essi, destinato agli accertamenti relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici, ed eventualmente alla terapia, nonché di locali idonei all'inseminazione.

8. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati.

9. La cessazione di attività del centro di produzione dello sperma deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

Art. 8
(Recapiti)

1. I recapiti possono essere istituiti ed operare, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Le domande di richiesta di autorizzazione, in carta legale, devono essere indirizzate alla Direzione regionale dell'Agricoltura e nelle stesse devono essere indicati:

- a) nome e cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, le indicazioni della società od Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;
- b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;
- c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali proverrà il materiale seminale e gli embrioni da distribuire;
- d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione;
- e) nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo completo del direttore del recapito ed indicazione da parte dello stesso, mediante autocertificazione del titolo di studio richiesto, diploma di scuola media superiore o diploma di laurea ad indirizzo agrario o zootecnico. L'autocertificazione potrà essere sostituita da copia autentica del titolo di studio.

3. Alla domanda deve essere allegato:

- a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed Enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;
- b) certificato dell'Azienda per i Servizi Sanitari attestante la presenza di appositi locali dotati di aspiratori dei fumi di azoto, pareti lavabili e servizi igienici, nonché di contenitori idonei alla conservazione del materiale seminale ed embrioni confezionati.

4. Ad ogni recapito al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

5. L'autorizzazione concessa può essere revocata dalla struttura concedente qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti per i recapiti dall'articolo 16 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

6. La Direzione regionale dell'agricoltura comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati.

7. L'eventuale cessazione di attività di un recapito deve essere comunicata alla Direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni.

8. Qualora un recapito instauri nuovi rapporti commerciali con un Centro di produzione dello sperma, con un centro di produzione degli embrioni o con un gruppo di raccolta degli embrioni dopo aver ottenuto l'autorizzazione regionale ad operare, deve comunicare tale nuova situazione alla Direzione regionale dell'agricoltura entro dieci giorni.

Art. 9

(Inseminazione artificiale suina in ambito aziendale)

1. Le aziende che intendono effettuare l'inseminazione artificiale delle scrofe con materiale seminale prelevato dai verri presenti nell'azienda medesima devono presentare comunicazione a firma del titolare o legale rappresentante, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'ubicazione dell'azienda ed eventuale dislocazione in più corpi degli allevamenti;
- b) la consistenza dell'allevamento;
- c) le generalità del veterinario o dell'operatore pratico di inseminazione artificiale, con indicazione del relativo codice identificativo, impiegato dall'azienda per lo svolgimento dell'attività stessa.

3. Alla comunicazione deve essere allegato certificato del Servizio veterinario dell'azienda per i Servizi Sanitari che attesti che l'azienda dispone di locali ed attrezzature adeguati per il prelievo, la preparazione, il controllo e la conservazione del materiale seminale fresco o refrigerato e che sono quindi garantite le necessarie misure igienico-sanitarie.

4. La comunicazione deve contenere indicazioni sui verri che vengono utilizzati per il prelievo del seme. Gli stessi devono risultare idonei alla monta naturale in conformità all'articolo 1 del decreto ministeriale 403/ 2000.

5. La Regione prende atto di detta comunicazione e può richiedere, se necessario, che la responsabilità sanitaria sia assicurata da un medico veterinario.

6. Le aziende devono, entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre dell'anno, trasmettere all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia, ai fini dell'elaborazione dei dati statistici sulla riproduzione animale, il numero delle scrofe fecondate e la consistenza dei verri presenti in allevamento.

Art. 10

(Pratica dell'inseminazione artificiale)

1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla Direzione regionale dell'agricoltura che assegna e comunica loro uno specifico codice univoco identificativo a livello nazionale.

2. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- a) per i medici veterinari:
 - 1) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A., codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso;
 - 2) numero di iscrizione all'albo professionale;
 - 3) ambito territoriale in cui il richiedente intende praticare l'inseminazione artificiale;
 - 4) impianti presso i quali il richiedente ricorre per la fornitura del materiale seminale;
- b) per gli operatori pratici:
 - 1) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. o codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso;
 - 2) l'intenzione di voler svolgere l'attività di inseminazione artificiale nel proprio e/o altrui allevamento (nell'ultimo caso deve indicare l'ambito territoriale in cui intende operare);
 - 3) le specie interessate all'inseminazione artificiale.

4. Alla domanda degli operatori pratici devono essere allegate:

- a) autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74 ed alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione o con recapiti. Eventualmente l'autocertificazione può essere sostituita allegando alla domanda copia autentica dell'attestato e delle convenzioni;
- b) copia di un documento d'identità valido.

5. La Regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora i veterinari o gli operatori pratici si rendano inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto ministeriale 403/2000, previo parere della Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 33/1996, così come modificata dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

6. La Commissione regionale di cui al comma 5 del presente articolo è composta da:

- a) il Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura o suo sostituto, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore del Servizio veterinario della Direzione regionale della sanità o suo sostituto;
- c) un rappresentante dell'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia;
- d) un rappresentante nominato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari della Regione;
- e) un rappresentante dell'Organismo maggiormente rappresentativo in regione degli operatori pratici di inseminazione artificiale.

7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente, di categoria non inferiore a D, assegnato alla Direzione regionale dell'agricoltura. Si applica la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Art. 11

(Gruppi di raccolta embrioni)

1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere presentata domanda, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- a) il nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione della società o Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;
- b) il nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;
- c) le specie trattate;
- d) la descrizione del laboratorio mobile eventualmente utilizzato e delle attrezzature impiegate;
- e) l'ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si collega il gruppo di raccolta.

4. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed Enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;
- b) certificato rilasciato dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità così come previsto dall'allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

5. Ad ogni gruppo di raccolta, al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. L'autorizzazione concessa può essere revocata dalla struttura concedente per inadempienza agli obblighi previsti per i gruppi di raccolta embrioni dall'articolo 28 del decreto ministeriale 403/2000, oppure qualora vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto ministeriale 403/2000.

7. La Regione comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.

8. La cessazione dell'attività da parte del gruppo di raccolta deve essere comunicata, entro i successivi trenta giorni, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 12

(Centri di produzione di embrioni)

1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata con decreto del Direttore del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Ai fini di cui al comma 1 deve essere presentata domanda, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome, cognome, dati anagrafici, partita I.V.A. e residenza del richiedente, completa di codice di avviamento postale, numero di telefono e prefisso; per le persone giuridiche devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione della società ed Ente che rappresenta, la sede legale e la partita I.V.A.;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco ed indirizzo completo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro;
- c) le specie trattate;
- d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale;
- e) le modalità di certificazione degli embrioni prodotti;
- f) l'ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature con allegata pianta planimetrica.

4. Alla domanda devono inoltre essere allegati:

- a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente o, nel caso di società ed enti, certificato della Camera di Commercio con dichiarazione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998;
- b) certificato rilasciato dall'Azienda per i Servizi sanitari competente per territorio dal quale risulti che sono garantite le necessarie misure di igiene e sanità così come previsto dall'Allegato A della direttiva del 25 settembre 1989, n. 89/556/CEE.

5. Ad ogni centro di produzione embrioni al momento del rilascio dell'autorizzazione viene attribuito un numero di codice univoco a livello nazionale.

6. I centri di produzione che intendono commercializzare direttamente gli embrioni prodotti devono sottostare agli obblighi e soddisfare i requisiti previsti per i recapiti nonché disporre della relativa autorizzazione. A tal fine si rimanda a quanto prescritto all'articolo 8 del presente Regolamento.

7. L'autorizzazione concessa può essere revocata dalla struttura concedente per inadempienza agli obblighi previsti per i centri di produzione embrioni dall'articolo 29 del decreto ministeriale 403/2000, oppure vengano meno una o più condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 del decreto ministeriale 403/2000.

8. La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro i successivi trenta giorni, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 13

(Pratica dell'impianto degli embrioni)

1. I veterinari che intendono praticare l'impianto embrionale, devono iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla Direzione regionale dell'agricoltura che assegna e comunica loro uno specifico codice univoco identificativo a livello nazionale.

2. Ai fini del comma 1 i richiedenti devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla Direzione regionale dell'agricoltura.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome cognome, dati anagrafici, partita I.V.A., codice fiscale e residenza del richiedente completa di codice di avviamento postale, n. di telefono e prefisso;
- b) numero di iscrizione all'albo professionale;
- c) recapiti presso i quali il richiedente ricorre per la fornitura del materiale embrionale;

4. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità valido.

5. La Regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi qualora i veterinari che praticano l'impianto embrionale si rendano inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 31 del decreto ministeriale 403/2000 previo parere della Commissione regionale prevista all'articolo 10.

Art. 14

(Modulistica)

1. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo (C.I.F.) e di certificazione di impianto embrionale (C.I.E.) previsti dall'articolo 33 del decreto ministeriale 403/2000, per la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ter della legge regionale 33/1996, così come modificata dall'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia al prezzo unitario stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione ed elaborazione dei dati, così come previsto dell'articolo 2, comma 1 quater della legge regionale 33/1996, così come modificata dall'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

2. I moduli di cui al comma 1 possono essere predisposti con prestampata di alcune parti degli stessi, al fine di rendere agevole la loro compilazione e la lettura delle informazioni. Il costo di dette integrazioni prestampate, sarà aggiuntivo a quello determinato con il decreto sopracitato e a carico del richiedente.

3. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo (C.I.F.) possono essere distribuiti, così come previsto dell'articolo 2, comma 1 ter della legge regionale 33/1996, così come modificata dall'articolo 7, comma 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, ai tenutari interessati, per le sole stazioni di monta naturale bovina, dall'Associazione Friulana Tenutari Stazioni Taurine ed Operatori Fecondazione Animale.

4. I certificati d'intervento fecondativo (C.I.F.) nell'ambito degli allevamenti sottoposti al controllo ufficiale della produttività e iscritti nei libri genealogici possono venire sostituiti con certificazione cumulativa riepilogativa, rilasciata dall'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che effettua, in base alle vigenti normative, le registrazioni per i libri genealogici delle diverse specie e razze ed i connessi controlli funzionali.

5. L'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia deve detenere apposito registro, anche su supporto magnetico, dal quale deve risultare, per ogni consegnatario (tenutario stazione di monta, veterinario o operatore pratico, allevamento), il numero di certificati distribuiti e relativo numero di serie. Su tale registro deve inoltre venire evidenziato lo scarico dei certificati secondo il loro flusso di rientro.

6. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni, i centri di produzione di embrioni, stampano a loro cura e spese, per quanto di pertinenza, i registri di carico e scarico previsti dagli articoli 7, 8, 11, 12 del presente Regolamento. I registri devono contenere le indicazioni minime previste dall'allegato 3 del decreto 12 febbraio 2001 «Approvazione dei moduli tipo previsti all'articolo 42, comma 1 del decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 «Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale» del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 15

(Raccolta ed elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e di impianto embrionale)

1. I responsabili della certificazione di fecondazione naturale, di inseminazione artificiale e di impianto embrionale devono far pervenire, entro sessanta giorni dall'emissione della certificazione, per la successiva elaborazione dei dati, copia della medesima, all'Associazione allevatori del Friuli-Venezia Giulia che provvede alla successiva elaborazione degli stessi distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione.

2. I dati elaborati dovranno essere trasmessi trimestralmente alla Regione, all'Associazione italiana allevatori ed all'Associazione nazionale allevatori che detiene il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza.

Art. 16
(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza e i controlli sulle materie trattate dal presente Regolamento vengono effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33.

2. Le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio provvedono, unitamente alla comunicazione alla Direzione regionale dell'agricoltura delle sanzioni applicate, a inviare a quest'ultima e alla Direzione regionale della sanità un'apposita relazione sui controlli effettuati.

Art. 17
(Norme transitorie)

1. Le Commissioni in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nominate ai sensi degli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0389/Pres./1996, operano fino alle rispettive scadenze.

Art. 18
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30/1991 e decreto ministeriale 403/2000.

Art. 19
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 1996, n. 0389/Pres.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Domanda per l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale pubblica per le specie bovina, bufalina, ovina e caprina.

in carta legale

Alla Direzione regionale
dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 – Udine

Il sottoscritto
nato a (.....) il,
codice fiscale o partita I.V.A. residente a
(.....) frazione/località/via n. c.a.p.
telefono (prefisso e numero) /..... - (se trattasi di persona giuridica
devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione
precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la
partita I.V.A.).

CHIEDE

ai sensi della legge 30/1991 e relativo Regolamento di esecuzione, l'autorizzazione a gestire una
pubblica stazione di monta naturale per la specie (1) per
il quinquennio (2) nel Comune di frazione / località/
via / n. civico con n. riproduttori sotto riportati.

Per ogni riproduttore indicare:

- razza
- numero di iscrizione al libro genealogico o al registro anagrafico
- nato il
- tariffa monta specificando se l'I.V.A. è inclusa o esclusa

ALLEGA

- a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni, certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 252/1998);
- b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sul possesso del titolo di studio richiesto al gestore (diploma di istruzione secondaria di primo grado), o copia autentica dello stesso;
- c) certificato rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio che attesta:
 - che la stazione di monta dispone di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta;
 - che la stazione di monta è costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
- d) copia/copie del/dei certificato/certificati genealogici e sanitari del/dei riproduttori.

DICHIARA

che il personale addetto alla operazione di monta è adeguatamente qualificato.

SI IMPEGNA

- a) a registrare tutti gli atti fecondativi sui certificati di intervento fecondativo (C.I.F.);
- b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- c) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;
- d) a conservare i moduli per almeno tre anni;
- e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente settore veterinario della Azienda per i Servizi Sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- g) a conservare tutte le previste certificazioni sanitarie, relative ai riproduttori rilasciate dalla Azienda per i Servizi Sanitari settore veterinario;
- h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ed a comunicare alla Regione ogni variazione entro dieci giorni dall'applicazione della stessa;
- i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- l) a comunicare alla Regione, entro quindici giorni, ogni variazione dell'elenco dei riproduttori impiegati nella stazione;
- m) a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diversa. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi dovranno essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;
- n) a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;
- o) a consentire in ordine all'autorizzazione di cui alla presente domanda i controlli che gli Uffici regionali riterranno opportuni;
- p) ad esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- q) a notificare l'eventuale cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi, alla Regione.

....., lì,

Firma del richiedente

.....

(1) specificare se bovina, bufalina, ovina o caprina
(2) indicare il quinquennio (per esempio 2002-2006)

**Domanda per il rinnovo autorizzazione gestione di stazione di monta naturale pubblica
per le specie bovina, bufalina, ovina e caprina**

in carta legale

Alla Direzione regionale
dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 - Udine

Il sottoscritto
nato a (.....) il,
codice fiscale o partita I.V.A. residente a
(.....) frazione/località/via n. c.a.p.
..... telefono (prefisso e numero) /..... - (se trattasi di
persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la
denominazione precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede
legale e la partita I.V.A.).

CHIEDE

il rinnovo per il quinquennio-..... (1) dell'autorizzazione alla gestione di
una stazione di monta naturale pubblica per la specie (2) già autorizzata
con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura n. del (3)
con numero (4) di codice regionale.

ALLEGA

- a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni,
certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del
D.P.R. 252/1998);

....., lì,

Firma del richiedente

.....

-
- (1) indicare gli anni dal, al per i quali si richiede il rinnovo (esempio dal 2002 al 2006)
(2) specificare se bovina, bufalina, ovina o caprina
(3) riportare numero e data del decreto in possesso del gestore
(4) indicare il numero di codice regionale

Allegato C (articolo 6, comma 1)

Richiesta autorizzazione alla gestione di stazione di inseminazione artificiale pubblica per la specie equina.

in carta legale

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 – Udine

Il sottoscritto
nato a (.....) il
....., codice fiscale o partita I.V.A.
residente a (.....) frazione/località/via
..... n. c.a.p.
telefono (prefisso e numero) / - (se trattasi di persona giuridica
devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione
precisa della Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la
partita I.V.A.).

CHIEDE

ai sensi della legge 30/1991 ed all'articolo 7 del relativo Regolamento di esecuzione,
l'autorizzazione a gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale con materiale
seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati per la specie equina per il
quinquennio (1) nel Comune di
frazione/località/via/n. civico

COMUNICA

che il veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione di inseminazione è:
..... (indicare nome, cognome, dati anagrafici, indirizzo del veterinario,
completo di recapito telefonico, e del codice di iscrizione nell'elenco di coloro che praticano
l'inseminazione artificiale rilasciatogli dalla Regione).

ALLEGA

- a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni
certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del
D.P.R. 252/1998);
- b) certificato rilasciato dal Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari
competente per territorio che attesti:
 - che la stazione di monta è costruita in modo da garantire le necessarie misure di
igiene e sanità contro la diffusione di malattie infettive e parassitarie;
 - che la stazione di inseminazione artificiale dispone di locali ed attrezzature adeguate
alla conservazione del materiale refrigerato o congelato;
 - che la stazione di inseminazione artificiale dispone di un locale situato in prossimità
degli altri ambienti ma non comunicante con gli stessi da destinarsi agli accertamenti
relativi allo stato sanitario dell'apparato genitale delle fattrici ed eventualmente alle
terapie, nonché di locali idonei alla pratica dell'inseminazione artificiale;

- che la stazione di inseminazione artificiale risponde alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali.
- c) dichiarazione che il personale impiegato nella stazione è qualificato per le specifiche mansioni a cui dev'essere adibito.

SI IMPEGNA

- a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento (CIF);
- b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
- c) a conservare i moduli per almeno tre anni;
- d) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente settore veterinario della Azienda per i Servizi Sanitari in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- e) a comunicare alla Regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale;
- f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- g) a rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale per il seme di ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ed a comunicarle alla Regione;
- h) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
- i) a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione animali di specie diversa;
- l) a tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale, distinguendo quello refrigerato da quello congelato;
- o) a consentire in ordine all'autorizzazione di cui alla presente domanda i controlli che gli Uffici regionali riterranno opportuni;
- p) ad esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'attività e della gestione della stazione di monta, dovessero essere arrecati a persona o a beni pubblici o privati e a sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- q) a notificare l'eventuale cessazione dell'attività, entro i 30 giorni successivi, alla Regione.

....., lì,

Firma del richiedente

.....

Richiesta per il rinnovo di autorizzazione gestione di stazione inseminazione artificiale pubblica per la specie equina.

in carta legale

Alla Direzione regionale dell'agricoltura
via Caccia, 17
33100 - Udine

Il sottoscritto
nato a (.....) il
....., codice fiscale o partita I.V.A.
residente a (.....) frazione/località/via
..... n. c.a.p. telefono
(prefisso e numero) /..... - (se trattasi di persona giuridica devono
essere indicate le generalità complete del legale rappresentante, la denominazione precisa della
Società o Ente che rappresenta, completa di n. di telefono, la sede legale e la partita I.V.A.).

CHIEDE

il rinnovo per il quinquennio (1) dell'autorizzazione alla gestione di una
pubblica stazione di inseminazione artificiale per la specie equina già autorizzata con decreto
del Direttore regionale dell'agricoltura n. del (2)
con numero (3) di codice regionale.

ALLEGA

- a) fotocopia del documento d'identità valido o, nel caso di Società ed Associazioni,
certificato della Camera di Commercio con dicitura antimafia (ai sensi dell'articolo 2 del
D.P.R. 252/1998);

....., lì,

Firma del richiedente

.....

(1) indicare gli anni dal, al per i quali si richiede il rinnovo (esempio dal 2002 al 2006)

(2) riportare numero e data del decreto in possesso del gestore

(3) indicare il numero di codice regionale